



COMUNE DI OULX

POLIZIA MUNICIPALE
polizia@comune.oulx.to.it

Ord. n. 01/98

Prot. n. 31

OGGETTO: custodia dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali, nonché misure urgenti a tutela della pubblica incolumità

IL SINDACO

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie 27.07.34 n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria 08.02.54 n. 320;

Visto l'art. 672 del C.P.;

Vista la Legge 281/91;

Vista la L.R. 26.07.93 n.34;

Vista la L.R. 13.04.92 n.20;

Acclarato che questo Comune, in data 17.11.97 stipulava convenzione provvisoria con il Consorzio Intercomunale Servizi Valle Susa con sede in Rosta per la cattura ed il ricovero di canidi randagi e vaganti;

Considerata la necessità di disciplinare la permanenza di cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico e di disporre uno specifico esercizio per la conservazione etologica, la difesa della fauna domestica e la tutela della sanità e sicurezza pubblica nonché stabilire un valido strumento di profilassi nei confronti di malattie infettive e diffuse veicolate dalle deiezioni degli stessi;

Vista la Legge 142/90;

Vista la Legge 689/81;

ORDINA

a tutela della sanità e della sicurezza pubblica, per la profilassi di malattie infettive e diffuse degli animali, che i possessori di cani trattengano debitamente custoditi i propri animali o comunque a qualsiasi titolo da essi detenuti.

PREVEDE

che debbano essere muniti di guinzaglio e collare per il passeggio in pubblico o comunque scortati,

DISPONE

che in caso di reperimento di animali vaganti o comunque non debitamente custoditi, sia inflitta alla persona avente titolo alla custodia, una somma da L.200.000 a L.600.000, con applicazione della pena accessoria del prelievo e del trasferimento dell'animale c/o il CISVS di Rosta, a cui dovrà essere corrisposto un rimborso per la cattura, la traduzione dell'animale e per il suo mantenimento in base alle giornate decorse.



COMUNE DI OULX

POLIZIA MUNICIPALE
polizia@comune.oulx.to.it

L'Ufficio di Polizia Municipale, a seguito delle notizie ricevute dagli operatori di detto servizio relative alle catture effettuate, provvederà, tramite l'Albo Pretorio Comunale e con altri mezzi, a informare gli interessati .

STABILISCE

che l'accompagnatore di ogni cane sulle pubbliche vie, od in siti urbanizzati, debba provvedere all'immediata rimozione degli escrementi depositati dagli animali stessi, facendo uso di sussidi specifici e depositandoli adeguatamente chiusi, nei cassonetti stradali.

La violazione a tale capoverso sarà suscettibile di una pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 210.000.

PRECISA

che con la presente restano fatte salve le norme dettate dalla L.R. 13/12/92 n. 20 avente per oggetto "Istituzione anagrafe canina", la quale prevede una sanzione di L.150.000 a carico di coloro che volutamente hanno omesso di iscrivere il proprio animale all'anagrafe canina Regionale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente, valgono le norme previste dalla Legge n. 689/81 e le Leggi Statali e Regionali in materia.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla data di emanazione al Tribunale Amministrativo delle Regione Piemonte.

Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 è il Sig. Gardino Arturo - Comandante della Polizia Municipale di Oulx.

La presente ordinanza, diventa esecutiva a partire dal trentesimo giorno della data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, li 23/12/97

Il Sindaco
(Prof. M.E.BERTERO)

^^Per opportuna conoscenza:
Comando Stazione Carabinieri di Oulx

Upm
GA/gs

Canidi/Ord.W.